



# UNITÀ PER IL COMPLETAMENTO DELLA CAMPAGNA VACCINALE E PER L'ADOZIONE DI ALTRE MISURE DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA

Via XX Settembre, 11 - 00187 Roma

## ORDINANZA N. 2/2022

- VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il *“codice dell’ordinamento militare”*;
- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l’articolo 122, concernente nomina e attribuzioni del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
- VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”* e, in particolare, l’articolo 2, il quale prevede che:
- dal 1° aprile 2022 è temporaneamente istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022 e che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario;
  - il direttore dell’Unità agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario dal citato articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento, definisce la struttura dell’Unità, avvalendosi di una parte del personale della Struttura di supporto alle attività del citato Commissario straordinario, nonché di personale in servizio presso il Ministero della salute;
  - le funzioni vicarie del direttore sono attribuite a un dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del Ministero della salute che opera in coordinamento e a supporto del direttore dell’Unità;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2022, con il quale, a decorrere dal 1° aprile 2022, il Maggiore Generale Tommaso PETRONI è stato nominato *Direttore dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia* e al Dott. Giovanni Leonardi, dirigente di prima fascia del Ministero della salute, sono state attribuite le funzioni vicarie del direttore dell’Unità;
- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»* e, in

particolare, l'articolo 2, recante disposizioni per il «*Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19*», che prevede l'adozione di appositi piani di riorganizzazione, predisposti dalle regioni e dalle province autonome, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19;

VISTO altresì il citato art. 2 del decreto-legge n. 34 del 2020 che, ai commi 11 e 12, dispone rispettivamente:

- che all'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera provvede il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, avvalendosi delle risorse finanziarie a tal fine trasferitegli, garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma;
- che, per l'attuazione dei piani di cui sopra, il Commissario straordinario può delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122 del predetto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario;

VISTI i decreti del Ministero della salute con i quali sono stati approvati i Piani regionali di riordino della rete ospedaliera;

VISTO il decreto del Ministero della salute che approva il nuovo piano regionale di riordino della regione Sardegna recependo la legge regionale n. 24/2020 della Regione Sardegna “*Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*” e, in particolare, l'articolo 2 che prevede “*Il Servizio sanitario regionale (SSR) pubblico è articolato nei seguenti enti di governo:*

- a) Azienda regionale della salute (ARES);
- b) Aziende socio-sanitarie locali (ASL);
- c) Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione “G. Brotzu” (ARNAS);
- d) Aziende ospedaliero-universitarie (AOU) di Cagliari e Sassari;
- e) Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS);
- f) Istituto zooprofilattico della Sardegna (IZS)”.

VISTO il contratto di progetto stipulato il 30 luglio 2020 tra la Banca europea per gli investimenti, il Ministero della salute e il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e, in particolare, gli articoli 3, 4 e 6, concernenti le condizioni e gli oneri a carico del Commissario straordinario, del Ministro della salute e dei «Beneficiari finali», per tali intendendosi le regioni e le province autonome;

VISTO il citato articolo 2, comma 14, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 sopra richiamato, secondo cui la proprietà delle opere realizzate dal Commissario straordinario è delle aziende del Servizio sanitario nazionale presso le quali sono realizzate;

VISTE le richieste di delega delle funzioni commissariali relativamente all'attuazione delle opere di adeguamento o ristrutturazione degli ospedali, fatte pervenire dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto e delle Province autonome di Bolzano e di Trento;

- VISTE le ordinanze del Commissario straordinario, dalla n. 20 alla n. 28 e la n. 31, con le quali i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Bolzano e di Trento sono stati nominati «Commissari delegati», conferendo loro le funzioni commissariali, relativamente all'attuazione delle opere di adeguamento o ristrutturazione degli ospedali, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario, ferme restando le competenze dello stesso Commissario straordinario per quanto concerne la fornitura di attrezzature medicali ed i mezzi di trasporto previsti nei piani;
- VISTA l'ordinanza del Commissario straordinario del 9 ottobre 2020 n. 29 di nomina dei Soggetti Attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera delle Regioni Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Umbria;
- PRESO ATTO della richiesta avanzata con foglio prot. n. 7449 del 2022 dalla Direzione Generale della Sanità della Regione Sardegna con la quale, alla luce della cessata attività dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e dell'istituzione di nuove aziende sanitarie, chiede di revocare la nomina del Soggetto Attuatore ATS e di voler procedere alla nomina di Soggetti Attuatori, ai sensi del citato articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le nuove aziende subentrate;
- RITENUTO di dovere revocare la nomina del soggetto attuatore ATS e contestualmente di dover procedere alla nomina dei soggetti attuatori subentrati, con i medesimi criteri, contenuti prescrittivi ed effetti di cui all'ordinanza n. 29 del 9 ottobre 2020;

DISPONE

**Art. 1**

**(Modifica dell'Ordinanza n. 29 del 9 ottobre 2020 del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19)**

1. L'allegato di cui all'Ordinanza n. 29 del 9 ottobre 2020 del Commissario straordinario per l'Emergenza Covid-19, relativamente ai Soggetti Attuatori per la Regione Sardegna, è così modificato:
  - Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari.
  - Azienda ospedaliera Brotzu;
  - Azienda ospedaliera universitaria di Sassari.
  - ASL N. 3 – NUORO.
  - ASL N. 5 – ORISTANO.
  - ASL N. 7 – SULCIS.
  - ASL N. 8 – CAGLIARI.

Roma,

IL DIRETTORE  
Maggior Generale Tommaso PETRONI